



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE**  
Ufficio welfare e formazione del personale

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI  
BUONI SPESA (VOUCHER) CARTACEI O ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE  
TECNICO AMMINISTRATIVO PER UN PERIODO DI 12 MESI DALLA DATA DI STIPULA  
DEL CONTRATTO**

**CIG 945915774A**



Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE.....	2
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto.....	2
3. Durata e importo del contratto.....	2
4. Revisione dei prezzi.....	3
5. Fatturazione e pagamenti.....	3
6. Penali.....	5
7. Personale addetto e sicurezza.....	6
8. Subappalto.....	7
9. Divieto di cessione del contratto.....	7
10. Risoluzione del contratto.....	8
11. Recesso.....	8
12. Obblighi a carico dell'impresa.....	9
13. Garanzie definitive.....	9
14. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	10
15. Controversie e foro competente.....	13
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.....	13
16. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi.....	13
17. Interruzioni del servizio e responsabilità.....	15
18. Trasmissione dei dati all'Ateneo.....	16



Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di erogazione di buoni spesa (voucher) cartacei o elettronici a favore del personale tecnico amministrativo per un periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto

## **I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE**

### **1. Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi per l'acquisto di buoni spesa multiuso cartacei o elettronici ai sensi dell'art.6-quater D.P.R. 633/1972 a favore del personale tecnico amministrativo dell'Università degli studi dell'Insubria, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

### **2. Documenti del contratto**

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta;
- il documento di accettazione del preventivo caricato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

### **3. Durata e importo del contratto**

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o di avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 154.940,00 esente IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo rappresenta il valore complessivo dei buoni acquisto multiuso per i quali verrà richiesta l'emissione nel periodo di vigenza contrattuale ed è stato calcolato tenendo conto dell'importo che l'Ateneo, alla data di avvio della procedura, ritiene erogabile pro capite, moltiplicato per il numero degli aventi diritto, ciascuno per la quota effettivamente spettante.

L'Amministrazione trasmetterà all'Appaltatore elenco nominativo, con indicazione dell'importo effettivamente spettante a ciascun avente diritto, come meglio specificato nella sezione II – Caratteristiche dei servizi.

A prescindere dal prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, l'importo dell'affidamento sarà in ogni caso pari a complessivi € 154.940,00.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

### **3.1 Estensione del quinto**

In corso di esecuzione del contratto l'Ateneo potrà richiedere, a seguito di successivi accordi sindacali anche riferiti all'annualità 2023, l'emissione di ulteriori voucher da emettere per un valore compreso nel limite del 20% del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni senza eccezioni. Le modifiche sopraggiunte nonché il relativo importo in aggiunta saranno comunicate per iscritto dal Committente all'Appaltatore il quale dovrà sottoscrivere per accettazione il documento che, una volta firmato, formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

### **3.2 Opzioni**

Ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'Università si riserva di incrementare il valore delle prestazioni di ulteriori € 45.505,00 qualora, nel corso di vigenza del contratto, la stessa dovesse riconoscere al personale tecnico amministrativo ulteriori somme.

Le modifiche sopraggiunte, nonché il relativo importo saranno comunicate per iscritto dall'Università all'Aggiudicatario, il quale si impegna a garantire l'emissione di buoni per l'eventuale maggiore somma agli stessi patti, prezzi e condizioni senza eccezioni.

### **4. Revisione dei prezzi**

L'importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, essendo il contratto di durata annuale: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

### **5. Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione avverrà a seguito della comunicazione a cura dell'Ateneo dei nominativi degli aventi diritto al buono e del relativo importo. La fatturazione comprenderà il valore totale dei buoni richiesti, al netto del ribasso offerto e esente IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it): 9JFCYV.



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 945915774A), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di erogazione di buoni spesa (voucher) cartacei o elettronici a favore del personale tecnico amministrativo per un periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto

## 6. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura rispetto alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio le penali sottoindicate. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate come segue:

<b>VOCI</b>	<b>TEMPISTICHE</b>	<b>PENALE</b>
Ritardo nell'esecuzione delle attività	Entro 7 giorni dalla data di invio dell'elenco del personale tecnico amministrativo avente diritto ai buoni spesa multiuso, l'appaltatore invierà una comunicazione a mezzo e-mail a tutto il personale riguardante le modalità di utilizzo dei buoni acquisto multiuso fornendo anche tutte le informazioni a corredo necessarie (numero verde/o mail ecc.).	In caso l'appaltatore invii la comunicazione al personale dopo il settimo giorno dalla data di invio dell'elenco del personale tecnico amministrativo avente diritto ai buoni spesa, viene fissata la penale di € 80,00 per ogni giorno di ritardo.
Ritardo nella consegna dei buoni multiuso al dipendente	I buoni dovranno essere erogati entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta del singolo dipendente.	Per ogni 15 buoni erogati in ritardo nel mese, rispetto ai termini previsti, l'appaltatore dovrà versare una penale pari a € 250.
Difformità della fornitura rispetto alle caratteristiche previste dal contratto	In caso di interruzione del servizio superiore a due giorni consecutivi, presso uno o più esercizi convenzionati, l'Appaltatore si impegna ad aggiungere un nuovo esercizio nelle vicinanze di quello fuori servizio alle medesime condizioni contrattuali.	In caso di mancato ripristino dei servizi interessati dall'interruzione entro i successivi due giorni ovvero della mancata individuazione di un nuovo esercizio entro 8 giorni lavorativi successivi al mancato ripristino, l'appaltatore dovrà versare a titolo di penale un importo pari ad € 80,00 per ogni giorno di ritardo per singolo esercizio commerciale
Trasmissione dei dati all'Ateneo (di cui all'art.18 del presente capitolato)	Gli elenchi mensili devono essere trasmessi entro il decimo giorno del mese successivo	In caso l'appaltatore trasmetta gli elenchi mensili oltre il decimo giorno del mese successivo dovrà versare a



Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di erogazione di buoni spesa (voucher) cartacei o elettronici a favore del personale tecnico amministrativo per un periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto

	all'emissione dei buoni spesa multiuso	titolo di penale un importo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo
--	--	---

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

## **7. Personale addetto e sicurezza**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L'Appaltatore, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

## **8. Subappalto**

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell'offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **9. Divieto di cessione del contratto**

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

## **10. Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 per cause imputabili all'affidatario (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- applicazione delle penali in misura superiore al 10%;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

## **11. Recesso**

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **12. Obblighi a carico dell'impresa**

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio;
- assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

## **13. Garanzie definitive**

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servizio.

In caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 3.1 la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **14. Tutela della privacy e trattamento dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

##### **a) Oggetto trattamento dei dati**

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

##### **b) Descrizione del trattamento**



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
  2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
  3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
  4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
  5. Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo.
- c) Obbligazioni dell'affidatario nei confronti dell'Università

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
  2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
  3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
  4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
    - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
    - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
  5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.
- d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica,



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail [privacy@uninsubria.it](mailto:privacy@uninsubria.it).

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

**l) Documentazione**

L'affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

**m) Obblighi del controllore rispetto al processore**

L'Università si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

**n) Adegamenti alla normativa privacy. Obblighi**

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

**15. Controversie e foro competente**

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

**II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

**16. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi**

L'Appaltatore garantisce e organizza il servizio di erogazione di buoni acquisto multiuso per il personale tecnico amministrativo dell'Università degli studi dell'Insubria.



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

Il buono acquisto multiuso è un titolo in formato cartaceo o digitale che consente l'acquisto di generi alimentari e non e di beni e/o servizi su piattaforme e-commerce.

### **16.1 Rete degli esercizi**

Il buono acquisto multiuso deve essere spendibile negli esercizi commerciali/piattaforme aderenti e pubblicati sul sito internet dell'appaltatore nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1. Rete di esercizi convenzionati nei Comuni di Varese, Como e Busto Arsizio per l'utilizzo dei buoni acquisto multiuso:** il buono dev'essere accettato in almeno uno supermercati/ipermercati in ciascuno dei Comuni sede dell'Ateneo: Varese, Como e Busto Arsizio. Il numero e la tipologia di esercizi convenzionati di cui all'offerta presentata dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto.
- 2. Rete di stazioni di servizio nei Comuni di Varese, Como e Busto Arsizio per l'utilizzo dei buoni acquisto multiuso:** il buono dev'essere accettato in almeno una stazione di servizio per il rifornimento del carburante in ciascuno dei Comuni sede dell'Ateneo: Varese, Como e Busto Arsizio.  
Il numero e la tipologia di stazioni di servizio di cui all'offerta presentata dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto.
- 3. Piattaforme per l'utilizzo dei buoni acquisto multiuso:** il buono dev'essere accettato in almeno una piattaforma di e-commerce.

Eventuali interruzioni del servizio presso uno o più esercizi convenzionati dall'Appaltatore dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ateneo. In caso di interruzione del servizio superiore a due giorni consecutivi, presso uno o più esercizi convenzionati, l'Appaltatore si impegna al ripristino dei servizi entro i successivi due giorni ovvero alla individuazione di un nuovo esercizio entro 8 giorni lavorativi successivi al mancato ripristino.

### **16.2 Modalità di erogazione**

L'Ateneo trasmetterà all'appaltatore l'elenco degli aventi diritto, contenente nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail e valore massimo erogabile per ciascun nominativo. La trasmissione dei nominativi e degli importi spettanti potrà avvenire in più momenti nell'arco della durata del contratto, in base a specifiche esigenze dell'Amministrazione nell'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 3.2 del Capitolato speciale d'appalto.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione di ciascun elenco, l'appaltatore invierà una comunicazione a mezzo e-mail al personale di volta in volta interessato, indicante le modalità di utilizzo dei buoni acquisto multiuso, oltre a tutte le informazioni necessarie e previste dai successivi articoli (numero verde/o e-mail per assistenza, ecc.).

Per ogni elenco nominativo trasmesso dall'Ateneo all'Appaltatore, i buoni dovranno essere in ogni caso erogati entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi.



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

I buoni potranno essere erogati direttamente a ciascun dipendente, con oneri a carico dell'appaltatore, alternativamente:

- mediante accesso riservato a catalogo messo a disposizione dall'appaltatore su proprio sito web. Il sito dovrà essere accessibile da pc, tablet e/o smartphone con credenziali di accesso sicure da hackeraggi.
- mediante trasmissione a mezzo e-mail.

Le richieste da parte dei dipendenti potranno essere formulate nei 12 mesi di vigenza del contratto mediante piattaforma o a mezzo e-mail. I buoni potranno essere riscattati dagli aventi diritto entro 6 mesi dall'erogazione, ovvero entro il termine migliorativo indicato in offerta.

Numero, taglio e tipologia di buono sono a discrezione del singolo avente diritto, fermo restando il valore massimo erogabile pro capite.

### **16.3 Caratteristiche dei buoni acquisto multiuso**

I buoni acquisto multiuso possono essere utilizzati in una o più soluzioni fino all'esaurimento del valore complessivo a disposizione e comunque entro la data di scadenza del singolo buono, che deve avere una validità minima di 6 mesi dall'emissione, eventualmente estesa come indicato in sede di offerta. I buoni sono cumulabili. Il consumo del buono acquisto da parte dell'avente diritto per un valore inferiore a quello previsto secondo il profilo impostato sul voucher, non dà diritto a resto in denaro.

I tagli e la tipologia di buono acquisto sono a discrezione del dipendente e l'appaltatore dovrà garantire l'erogabilità dell'intero ammontare assegnato a ciascun dipendente ed è esclusa la possibilità di applicare arrotondamenti.

Il buono acquisto multiuso è personale e non cedibile, è pertanto onere dell'esercente la verifica dell'identità del soggetto prima dell'erogazione del beneficio.

### **16.4 Ulteriori servizi**

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, un servizio di Customer care con numero verde o in alternativa un indirizzo e-mail dedicato a disposizione del personale che necessiterà di avere chiarimenti.

## **17. Interruzioni del servizio e responsabilità**

In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all'Appaltatore, l'Ateneo si riserva la facoltà di addebitare al medesimo gli eventuali danni e le maggiori spese che eventualmente dovessero conseguire per l'Ateneo oltre l'applicazione delle penali. Interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per le parti né a indennizzi di sorta. L'appaltatore assume, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni all'Ateneo o a



**Procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio di erogazione di buoni spesa  
(voucher) cartacei o elettronici a favore  
del personale tecnico amministrativo per  
un periodo di 12 mesi dalla data di  
stipula del contratto**

terzi che possono derivare da fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio.

#### **18. Trasmissione dei dati all'Ateneo**

L'Appaltatore dovrà trasmettere i dati di rendicontazione dei buoni acquisto multiuso distribuiti al personale tecnico amministrativo dell'Università entro il decimo giorno del mese successivo all'emissione, all'attenzione dell'Ufficio Welfare e formazione del personale [welfare@uninsubria.it](mailto:welfare@uninsubria.it) o renderli disponibili mediante accesso ad apposita area riservata del sito aziendale. I dati esportabili in formato editabile dovranno comprendere, oltre al nome e cognome, matricola, codice fiscale, importo le seguenti informazioni relative ai buoni spesa erogati a ciascun dipendente:

- Accessi alla piattaforma se prevista;
- Elenco nominativo mensile dei buoni acquisto multiuso emessi con evidenza della data di richiesta e della data di erogazione al dipendente;
- Elenco nominativo mensile con credito residuo ancora erogabile per singola posizione.

L'Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere un rendiconto finale sulle modalità di utilizzo dei buoni acquisto multiuso contenente il dettaglio dei dati sopra richiesti e l'indicazione della tipologia di servizio fruito (carburante, alimentare o e-commerce).